

ACP (*già PREPOS*)

(Associazione Counselor* professionisti)

(*)"Il Counseling è una relazione d'aiuto che muove dall'analisi dei problemi del cliente, si propone di costruire una nuova visione di tali problemi e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal cliente (prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti). [Dal codice deontologico di ACP]

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Integrazioni	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6
Requisito c)	7
Requisito d).....	8
Requisito e).....	9
Requisito f)	10
Requisito g).....	11
Riscontro finale	12

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

Lettera al CNEL dal Ministero Giustizia (13.05.11)

Istanza ACP a Ministero della Giustizia (05.10.10)

1. atto costitutivo (2005), statuto originario (2005) e statuto vigente (2010)

2. codice deontologico (2010)

3. regolamento (2010)

4. certificato generale del casellario giudiziale

5. diffusione del territorio (al 2010)

6. elenco soci (al 2010)

Integrazioni

Lettera di accompagnamento

Elenchi degli iscritti 2005-2009

Elenchi iscritti con quote 2011-2013

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto il 10.02.2005 per scrittura privata registrata (all. 1). L'atto costitutivo si riferisce all'associazione PREPOS, poi trasformatasi in ACP il 13.02.2010 (nota ACP a Ministero della Giustizia del 22.12.2010; verbale assemblea 13.02.2010; nota al Cnel del 21.05.11 e del 13.05.13). La pratica di PREPOS deve considerarsi conclusa.

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Sulla base della dichiarazione del presidente (22.12.2010) e del verbale di assemblea (13.02.2010), la domanda di ACP al Ministero della giustizia del 2 marzo 2010 è da considerarsi nuova e autonoma rispetto a quella fatta da PREPOS che deve considerarsi conclusa.

Con verbale di assemblea del 13. febbraio 2013 (registrato all'agenzia delle entrate) viene deliberato che tutti i soci counselor professionisti di PREPOS confluiscono nella nuova Associazione di counselor professionisti (ACP), e viene fatto proprio e modificato lo statuto di PREPOS del 2005. Il fine democratico è stabilito all'art. 1 e confermato dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione come riportato agli art.9 e ss. dello statuto vigente (2010, all.1). L'assenza di scopo di lucro è prevista dall'art. 1 dello statuto vigente.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è oggetto dell'art.1 dello statuto vigente e del codice deontologico, modificato il 30.08.2009 ("Presentazione", all. 3).

La precisa identificazione dei titoli di studio e professionali necessari per l'accreditamento dei soci è rivenibile all'art.1 dello statuto vigente (diploma di istruzione secondaria superiore e diploma triennale rilasciato da una scuola di counseling conforme agli standard nazionali e internazionali di formazione al counseling).

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli artt. 6 e ss. dello statuto vigente (all.1). La durata massima dei diversi mandati è di cinque anni con possibilità di rinnovo per tre volte (art. 10, idem).

L'assenza di situazioni di conflitto e di incompatibilità è regolata agli articoli 5 e 6, comma 3, dello statuto vigente.

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (artt.6 e ss statuto (all.1).

L'esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione è desunta dal Capo II e II e dall'art.32 dello statuto.

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

L'associazione ha inviato un elenco dei soci professionisti (all.6) che risultano essere 237. Vi sono responsabili regionali in rappresentanza di 15 regioni italiane. Al tempo non risultano essere iscritti soci sostenitori.

(*) Manca, dunque, un elenco degli iscritti tenuto per ognuno dei quattro anni precedenti la presentazione della domanda, aggiornato annualmente con le quote versate dagli iscritti. (Per gli esiti, vd. Riscontro finale)

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 dello statuto vigente, l'Associazione ha adottato un codice deontologico (all. 3) e previsto un sistema di sanzioni: avvertimento, nota di biasimo, sospensione e radiazione. Tali provvedimenti possono essere presi dal collegio dei probiviri (art.8 del codice deontologico).

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

È previsto l'obbligo della formazione permanente all'art. 39, comma 4, dello statuto (all.1), all'art. 3, comma 5, del regolamento (all. 2) e all'art. 2, comma 3, del codice deontologico (all. 3).

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

L'associazione è presente in 15 regioni con altrettanti delegati regionali (all. 5).

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Il requisito è posseduto alla data del 19.02.2010 come certificato generale del casellario giudiziale (all.4).

Riscontro finale

FASE 1

L'associazione ACP, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, d, e, f, g.

Per quanto riguarda le criticità emerse, si segnala che:

- per il **requisito sub c)** è pervenuto l'elenco degli iscritti all'associazione al 2010, senza quota associativa.

Il 06.05.13 è stata inviata richiesta di integrazioni. Termine ultimo 21.05.13

FASE 2

A seguito delle integrazioni pervenute il 17 maggio 2013 (allegato "integrazioni") si evidenzia:

- per il **requisito sub c)**, l'associazione ha inviato gli elenchi degli iscritti anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Per quegli anni - l'associazione si chiamava ancora PREPOS - i soci avevano deciso di non versare quote annuali se non per *"investire un capitale per lo svolgimento delle attività dell'associazione. La proposta è accolta all'unanimità e approvata."* (verbale di venerdì 25 Marzo 2006). Dal 2010, anno in cui l'associazione ha cambiato denominazione in ACP, la quota è stata fissata in 80 euro annuali, (10 euro annuali per soci che provengono dalle scuole promotrici di ACP). L'associazione ha anche inviato gli elenchi per gli anni 2010-2013. Al 13.05.13 i soci sono **237** e sono distribuiti in tutte le regioni.

In base alla documentazione pervenuta, ACP (già PREPOS) appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g.

L'Ufficio propone dunque un **orientamento positivo** alla richiesta di ACP all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007. L'associazione sarà portata all'attenzione della Commissione nella seduta del 12 giugno 2013.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: la Commissione, nella seduta del 12 giugno 2013 conferma l'**orientamento positivo** proposto dall'Ufficio.